

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 2 "GINO BARTALI"

Sede Via dei Combattenti, TERONTOLA – 52044 CORTONA (AR) tel 0575 67519

CF: 92082410512 - cod. MIUR: ARIC841007 - email: aric841007@istruzione.it - pec:aric841007@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - CORTONA 2-CORTONA
Prot. 0006445 del 17/09/2024
VII (Uscita)

A tutto il personale docente

A tutto il personale ATA

Al DSGA

Al Sito web

All'albo

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI
Responsabilità e obblighi del personale docente e ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

visto l'art.1 c.10 CCNL Comparto istruzione e Ricerca triennio 2016/18 del 19 Aprile 2018 che prevede: "Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D. L.vo n. 165/2001";

visto il CCNL 2006/2009 – Comparto Scuola;

tenuto conto che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA

e sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1) Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- 2) Dall'ingresso fino al raggiungimento dell'aula;
- 3) Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- 4) Riguardo al servizio scuolabus;
- 5) Riguardo ai collaboratori scolastici;
- 6) Durante i cambi di turno tra i docenti;
- 7) Durante l'intervallo-ricreazione;
- 8) Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
- 9) Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- 10) Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";

- 11) Durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione;
- 12) Durante il periodo di mensa e di dopo-mensa
- 13) Entrate posticipate;
- 14) Uscite anticipate;
- 15) Uso delle attrezzature;

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l'art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che, **“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”**. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'**art. 2047 C.C.**, “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Dispone l'**art. 2048 C.C.** che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti **sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto**”. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., quindi l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668). È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ.,sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva **ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula**).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio, in situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**.

- **Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.**
- **Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, **si dispone che, presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.**

- ***Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio di pertinenza, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.***

Decorsi 10 minuti dall'inizio delle lezioni il collaboratore scolastico chiuderà sia il portone di ingresso, sia i cancelli che delimitano le aree di pertinenza dei plessi scolastici utilizzati per l'accesso dei mezzi comunali, che saranno riaperti poco prima l'arrivo dei mezzi di trasporto comunali. Per l'intera durata delle lezioni saranno disponibili i cancelli che consentono il passaggio pedonale.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. ***E' vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule***, se non espressamente autorizzati od invitati. In ogni caso ***è fatto divieto assoluto ai genitori e al personale esterno, per evidenti motivi di sicurezza degli alunni, entrare con le proprie auto nelle aree di pertinenza della scuola, anche per sosta breve.***

Gli alunni in ritardo raggiungeranno autonomamente le aule, rispettando le disposizioni impartite, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico presente al piano. Gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto comunale, nel caso in cui l'area di sosta dello scuolabus sia interna all'area di pertinenza della scuola o in prossimità della stessa, sono vigilati nella fase di discesa dallo scuolabus dal personale comunale presente sul mezzo di trasporto e nel tragitto scuolabus-portone di ingresso dai collaboratori scolastici presenti al portone dei plessi.

3) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, ***si dispone che presso ciascuna uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che deve vigilare al passaggio degli alunni.***
- ***Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio.***

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio. Durante l'orario scolastico, ***gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o da persona delegata.*** L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Si precisa che è fatto divieto di entrare e/o uscire dalle porte di emergenza.

All'uscita gli alunni devono essere ritirati al portone della scuola (ove sono accompagnati disposti in fila dai docenti dell'ultima ora) dai genitori o dai loro delegati. In caso di fruizione del servizio di trasporto comunale, dovranno essere accompagnati alla fermata dello scuolabus dal personale ausiliario in orario di servizio ed essere consegnati all'autista e/o al personale comunale responsabile.

I genitori, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, ***possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.***

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campanella che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora.

4) VIGILANZA RIGUARDO AL SERVIZIO SCUOLABUS

Relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, si ribadisce che i collaboratori scolastici, come disciplinato nei precedenti punti 2) e 3) avranno cura di:

- ***verificare che le operazioni di discesa/salita dai mezzi avvengano in modo ordinato;***
- ***prelevare gli alunni direttamente alla discesa dei mezzi e, al momento dell'uscita dalla scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus.***

Sono assolutamente da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore delegato) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa;

- ***verificare che sia rispettato il divieto di ingresso di altri mezzi di trasporto nelle aree di pertinenza dell'istituzione scolastica*** contigue alle aree di sosta degli scuolabus, ovvero, in diretta comunicazione con le stesse, segnalando in caso di infrazione la targa del veicolo alla Dirigenza per gli adempimenti di competenza.
- ***Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.***
- ***I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni.***

In particolare, sia la discesa sia la salita dovranno avvenire, qualora presenti, nelle aree di pertinenza interne all'edificio scolastico, ovvero, in idonee aree di sosta contigue agli ingressi scolastici. Nel caso in cui si ravvisino al riguardo situazioni potenzialmente pericolose, si avviserà prontamente il Dirigente scolastico.

5) VIGILANZA RIGUARDO AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche per il personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come *"controllo assiduo e diretto a scopo cautelare"*, degli alunni ***nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.***

6) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, ***i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti***, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

- ***I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.***
- ***In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di plesso.***
- ***Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima.***

- **Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia** deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
- **I docenti dell'ultima ora di lezione** si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda o nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- **In caso di cambio di due docenti che si spostano contemporaneamente**, il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico presente.

7) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO - RICREAZIONE

La ricreazione ha la durata riportata per ciascun ordine di scuola e per ciascun plesso in base all'articolazione oraria prevista e sarà effettuata, secondo le modalità stabilite (in classe, negli spazi comuni, all'aperto). Durante l'intervallo la sorveglianza sugli alunni è sotto l'esclusiva responsabilità del docente in orario che controlla che si svolga sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. Nello specifico, qualora l'intervallo ricada nell'orario di due docenti, durante la ricreazione la vigilanza sarà garantita dal docente dell'ora precedente per la prima parte e da quello dell'ora successiva per il tempo restante.

- **Pertanto, il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'intervallo ricade sui due docenti che si avvicendano, che dovranno puntualmente darsi il cambio, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in assenza di vigilanza.**

In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, al quale passa la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di ignoti. Qualora il gruppo classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (spingersi, salire e scendere le scale, arrampicarsi, ecc...). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, **la vigilanza deve essere attiva**, ovvero:

- **la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione e controllando costantemente il cancello di accesso;**
- **devono essere prontamente scoraggiati tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti degli alunni, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;**
- **è dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo classe.**

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule con il docente dell'ora successiva e le lezioni devono riprendere tempestivamente. Gli alunni che, a giudizio

dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni.

8) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - PALESTRA - LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula alla palestra o ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. ***I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.***

9) VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, ***dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe.***

Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici. Nel contempo si dispone che i ***docenti non devono fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica*** (fotocopie, reperimento di materiale, ...). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, prenotando, almeno con un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste.

10) VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "*minori bisognosi di soccorso*", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad auto regolamentarsi, ***deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.***

11) VIGILANZA DURANTE LE USCITE - VISITE GUIDATE - VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni", fermo restando l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità nei casi previsti dalla norma.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore (in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti) o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

E' fatto obbligo al personale docente segnalare alle famiglie:

- a. variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- b. eventuali scioperi del personale scolastico;
- c. uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) in orario scolastico.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della prevista autorizzazione da parte delle famiglie.

12) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO MENSA E DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvato, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. Ciascun docente deve accompagnare la propria classe o il gruppo classe e vigilare affinché, durante il tragitto, i ragazzi assumano un comportamento disciplinato.

Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti. Tranne che per casi eccezionali, di volta in volta valutati e ponderati dai docenti, non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi, prima che il gruppo classe abbia concluso il pasto e abbia fatto rientro in classe accompagnato dal personale docente e ATA in servizio. Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio mensa o dopo.

13) VIGILANZA DELLE ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente.

Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo o superano il limite fissato devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

I genitori che accompagnano gli alunni dopo il normale orario di inizio delle lezioni, per giustificati motivi, sono tenuti a fermarsi nell'atrio e a comunicare al personale scolastico le motivazioni dell'ingresso posticipato. Il collaboratore scolastico provvederà, dopo l'uscita del genitore, ad accompagnare l'alunno in classe avvisando il docente delle motivazioni dell'ingresso posticipato, che il docente annoterà sul registro di classe con l'orario di entrata dell'alunno. **In nessun caso è consentito l'ingresso del genitore nei locali scolastici o nell'aula durante l'orario di lezione.**

14) VIGILANZA DELLE USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente o al suo delegato, che provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico. **Ogni uscita anticipata che superi il limite di quelle fissate, deve essere comunicata al Dirigente Scolastico.**

15) VIGILANZA SULL'USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela della sicurezza sul lavoro.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- **vigilare sull'incolumità degli alunni** durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- **informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature** e dei materiali (informatica, attrezzature sportive, strumenti musicali,...);
- **informare gli alunni sui rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi** e sui rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- **informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso dei laboratori utilizzati** e vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- **verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni** e valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali rilevabili;
- **verificare che il tipo di attività o di esercitazione che si propone agli alunni sia espressamente consentita** dalle eventuali norme specifiche che la regolamentano;
- **controllare che gli studenti loro affidati usino i dispositivi** (pc, tablet, smartphone, ...) in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.

Nell'eventualità del ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) il personale docente avrà cura di vigilare affinché gli alunni mantengano un comportamento serio e corretto, rispettoso nei confronti dell'insegnante e dei compagni, secondo quanto stabilito nel piano per la DDI predisposto dalla scuola.

La pubblicazione della presente direttiva all'albo e nel sito istituzionale della scuola equivale a notifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Leandro Pellegrini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.